

COMUNE DI PECETTO TORINESE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

SUL PIAZZALE DELLE CILIEGE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 15.05.2018

INDICE

Articolo 1 – Finalità	3
Articolo 2 – Normativa di riferimento.....	3
Articolo 3 - Definizioni	3
Articolo 4 – Ubicazione e caratteristiche del mercato	4
Articolo 5 – Soggetti ammessi alla vendita	4
Articolo 6 – Categorie merceologiche rappresentate in vendita.....	4
Articolo 7 – Vendita ed altre attività consentite	4
Articolo 8 – Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi.....	4
Articolo 9 – Gestione degli spazi commerciali.....	5
Articolo 10 – Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio	5
Articolo 11 – Obblighi degli assegnatari di posteggio	5
Articolo 12 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi	5
Articolo 13 – Benessere degli animali	5
Articolo 14 – Controlli e Sanzioni	6
Articolo 15 – Danni a Terzi	6
Articolo 16 – Norme Finali	6
Allegati:.....	6

Articolo 1 – Finalità

Il regolamento per la vendita diretta sul Piazzale delle ciliege disciplina un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

In particolare il mercato nasce per:

- ☒ favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- ☒ accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- ☒ promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- ☒ promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- ☒ promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento del mercato, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme per la partecipazione al mercato fornendo agli imprenditori agricoli, a cui è riservata la vendita diretta, la garanzia di poter operare in un contesto idoneo e nel rispetto di regole comportamentali certe.

Articolo 2 – Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge 27/12/2006, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi. Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti.

Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale. La Legge n. 189 del 20.07.2004 ad oggetto "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"; L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato degli Agricoltori, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Articolo 3 - Definizioni

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 - comma 2 - D.Lgs. 228/2001).

Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 - comma 1094 - L. 27/12/2006, n. 296).

Articolo 4 – Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il mercato si effettuerà su aree pubbliche ed avrà le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: Piazza delle Ciliegie

Dimensioni: posteggi aventi dimensione di 16 mq. (4x4 mt) per l'attività permanente;

Dimensioni : posteggi aventi dimensioni di 9 mq (3x3) per l'attività temporanea periodo 1 maggio 31 luglio

Giorni di svolgimento: tutti i giorni con esclusione il giorno di Venerdì' fino alle ore 16:00;

Orari: inizio allestimento a partire dalle ore 6,30 e

sgombero area entro le ore 20,30; in questa fascia oraria gli assegnatari dei posteggi potranno esercitare in modo esclusivo e flessibile la vendita; non è richiesta una presenza continuativa nell'arco della giornata.

In caso di indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, il mercato può essere sospeso, spostato in altro luogo o modificato negli orari.

La localizzazione dell'area di svolgimento del mercato, la dislocazione ed il numero dei posteggi possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 5 – Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

1. ubicazione dell'azienda agricola nel territorio, con priorità alle aziende avente sede legale e produzione in Pechetto Torinese;

2. vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;

3. possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs 228/2001.

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa nel rispetto della normative vigenti in materia.

Articolo 6 – Categorie merceologiche rappresentate in vendita

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel mercato sono le seguenti:

☞ prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i., prodotti in Piemonte;

☞ prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i., prodotti in Piemonte;

Articolo 7 – Vendita ed altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

☞ attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

☞ attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;

☞ partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;

Articolo 8 – Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo ad un numero massimo di n. 5 posteggi da mq. 16 cadauno (4x4 mt.) sulla Piazza delle Ciliegie con assegnazione permanente e ad un numero massimo di n. 20 posteggi da 9 mq (3x3) con assegnazione temporanea del periodo da 1 maggio 31 luglio in concomitanza del periodo delle ciliegie, come da planimetria allegata, a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/01 nonché di cui all'art. 5 del presente regolamento, che abbiano inviato, come indicato in apposito avviso da

pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, la domanda di partecipazione, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune o a questa conforme reperibile sul portale SUAP.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

☞ Azienda in possesso della certificazione "biologica" ubicata nel territorio del Comune di Pecetto Torinese;

☞ Azienda ubicata nel territorio del Comune di Pecetto Torinese;

☞ Azienda in possesso della certificazione "biologica" ubicata nel territorio;

☞ Azienda ubicata nel territorio;

☞ Differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta;

☞ ; ☞ Eventuali richieste di posteggi aventi metrature diverse da quelle sopra indicate, andranno

presentate anticipatamente allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Pecetto Torinese, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettarle o respingerle.

In caso di posteggi liberi, questi verranno assegnati di volta in volta agli imprenditori agricoli che abbiano già presentato domanda allo Sportello Unico Attività Produttive con accoglimento della medesima, ovvero saranno assegnati dal Personale di Polizia Locale agli imprenditori che dovessero presentarsi il giorno di effettuazione del mercato, tenendo conto dei criteri di priorità sopraindicati, previa regolarizzazione della domanda.

L'operatore assegnatario di posteggio deve comunicare almeno una settimana prima al Comune l'eventuale assenza.

Articolo 9 – Gestione degli spazi commerciali

La gestione del mercato è assunta dal Comune di Pecetto Torinese.

Nell'area del mercato la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo, ecc. E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.

In ogni caso gli operatori devono:

☞ assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;

☞ agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

Articolo 10 – Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

L'area che ospita il mercato è munita con i punti presa per gli allacci alla corrente elettrica e acqua potabile. Gli assegnatari sono soggetti al pagamento COSAP secondo le tariffe in vigore.

Articolo 11 – Obblighi degli assegnatari di posteggio

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, e devono, inoltre:

☞ esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;

☞ lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;

☞ i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda.

Articolo 12 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

Periodicamente verranno effettuate delle rilevazioni da parte del Comune di Pecetto Torinese relativamente ai prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti di pari qualità.

Articolo 13 – Benessere degli animali

E' fatto obbligo di trasportare e custodire gli animali nel rispetto del loro benessere fisico e della loro dignità. Il trasporto degli animali nei veicoli deve avvenire in condizioni di areazione ed in contenitori idonei. Agli animali non possono essere legati gli arti o altre parti del corpo, ma debbono essere custoditi in contenitori

in cui possano muoversi. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nel baule delle auto. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. I contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili. Tutti gli animali debbono essere scaricati dai veicoli entro un'ora dal momento dell'entrata; gli animali non possono essere caricati sul veicolo prima di un'ora dal momento dell'uscita.

Le gabbie ed i contenitori con gli animali devono essere tenute riparate dal sole e dalle intemperie, con acqua a disposizione, sufficiente lettiera ed in decorose condizioni igieniche. Le dimensioni devono essere tali che il rapporto tra superficie del contenitore e numero di animali consenta loro di potersi alzare in piedi, stare sdraiati e muoversi liberamente. Gli ovicapriini possono entrare solo se individuati e contrassegnati dalle prescritte marche auricolari e scortati dalla dichiarazione di provenienza eventualmente integrata dalla certificazione veterinaria qualora le norme vigenti al momento lo prescrivano.

Articolo 14 – Controlli e Sanzioni

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente Regolamento.

In caso di tre violazioni, commesse anche in tempi diversi, alle suddette disposizioni normative e alla normativa vigente in materia igienico - sanitaria, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato. Le violazioni al presente disciplinare sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 con le modalità e procedure previste dalla Legge 689/1981.

Articolo 15 – Danni a Terzi

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.


Articolo 16 – Norme Finali

Per quanto non richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Allegati:

Planimetria dell'area di mercato

PLANIMETRIA PIAZZALE DELLE CILIEGIE



SCALA 1:100